

CAMPER CLUB LA GRANDA
www.camperclublagranda.it
beppe@cnet.it

aggiornato all'8 ottobre 2007

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007

SI TRATTA DI UNA PROPOSTA DI LEGGE – NON E' ANCORA OPERATIVA

Prima parte: proposta di legge finanziaria 2007

Seconda parte: il Decreto Legge immediatamente operativo

Terza parte: le prese di posizione del Camper Club La Granda

PRIMA PARTE

ARTICOLO 5 COMMI 17 E 18

AGEVOLAZIONI PORTATORI DI HANDICAP

18. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli vengano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti .

19. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità

dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

ARTICOLO 9

TASSA DI SOGGIORNO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi Agrituristici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
 - a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;
 - b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
 - c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
 - d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.
6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni del decreto legislativo di cui agli articoli 16 e 17 del 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 90

INIZIATIVE DI CONTRASTO AL CONSUMO DI ALCOOL DA PARTE DEI MINORENNI

1. Al fine di contrastare i negativi effetti sullo stato di salute provocati dal consumo di alcool in età adolescenziale e giovanile ed il conseguente fenomeno di crescita degli oneri economici per il trattamento delle patologie correlate, all'articolo 689 del codice penale le parole : "anni sedici" sono sostituite dalle seguenti : "anni diciotto".

2. All'articolo 14 della legge 14 marzo 2001, n. 125 il comma 1 è sostituito dal seguente : " nelle aree di servizio situate lungo le autostrade è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche".

3. Nella legge 14 marzo 2001, n. 125 , dopo l'articolo 14 è inserito il seguente :
"Articolo 14-bis (Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori degli anni diciotto).

1. Nei luoghi di pubblici esercizi è vietata la vendita di bevande alcoliche ai soggetti minori di anni diciotto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, la violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 3.000 ad euro 6.000".

ARTICOLO 20

COMMA 22

TASSE AUTOMOBILISTICHE

22. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007 la tabella di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto interministeriale 27 dicembre 1997 è sostituita dalla seguente:

Tipo del veicolo	Valore annuo del Kw in euro		Valore annuo del Cv in euro	
	Pagamenti per l'intero anno	Pagamenti frazionati	Pagamenti per l'intero anno	Pagamenti frazionati
1. Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:				
a) Euro 0	3,00	3,09	2,21	2,28
b) Euro 1	2,90	2,99	2,13	2,20

c) Euro 2	2,80	2,89	2,06	2,12
d) Euro 3	2,70	2,78	1,99	2,05
e) Euro 4 e 5	2,58	2,66	1,90	1,96
2. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2.600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8. L'importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1	2,00	2,06	1,47	1,47
3. Autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio sprovvisti delle caratteristiche tecniche di cui l'articolo 65, comma 5, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.427. L'importo è dovuto in aggiunta a quello di cui al punto 1 e, ove ne ricorrano le condizioni, a quello di cui al punto 2	6,63	6,84	4,88	5,03
4. Autobus	2,94	3,03	2,16	2,23
5. Autoveicoli speciali	0,43	0,44	0,32	0,33

La tabella è allegata all'articolo 20 del disegno di legge. Riguarderà i pagamenti dopo il 1° gennaio 2007. Per le vetture Euro 4 non vi saranno aumenti (dato che l'importo base di 2,58 euro corrisponde alle vecchie 5.000 lire a Kw). Più le vetture sono vecchie più aumenta la tariffa base. Per quelle immatricolate fino al 1992 (Euro 0), si arriva a 3,00 euro per Kw, su base annua. La novità principale è tuttavia nel punto 2 di tabella, che prevede una supertassa per i Suv con obbligo di pagare un importo aggiuntivo pari a 2 euro, su base annua, per ogni Kw. L'aggravio dovrebbe riguardare 200.000 automezzi, fra fuoristrada e berline di lusso. Il punto 3, invece, resuscita il vecchio superbollo diesel, applicabile alle vetture a gasolio immatricolate fino al 1992. L'importo si somma alla tariffa base e, per i Suv, anche alla relativa supertassa.

Gli autocaravan, sulla scorta dei provvedimenti che si correlano col presente, sarebbero inseriti tra i veicoli speciali e quindi non soggetti alla tassazione di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella sopra riportata.

SECONDA PARTE

DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N.262 RECANTE
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA".

IMMEDIATAMENTE OPERATIVO

Articolo 7

ESENZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA EURO 4 ED EURO 5

1 In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture immatricolati come “euro 4” o “euro 5”, che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc.. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.

Articolo 44

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - CODICE DELLA STRADA

1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.».

2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente la data in vigore del presente provvedimento, dalla patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore, che ne dà comunicazione in via telematica al Centro elaborazione

dati del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

3. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole «il certificato di circolazione» sono aggiunte le seguenti: «, quando previsto,»;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.».

ARTICOLO 170

TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso

di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4. É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,00 ad Euro 275,00.

7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.

TERZA PARTE

CAMPER CLUB "LA GRANDA"

www.camperclublagranda.it

beppe@cnet.it

COMUNICATO STAMPA FINANZIARIA 2007 E TASSA DI SOGGIORNO DURA PRESA DI POSIZIONE DEL CAMPER CLUB LA GRANDA

La Finanziaria 2007 prevede, all'articolo 9, l'istituzione di una tassa di soggiorno dell'importo fino a 5 euro a notte per ogni persona ed il 2° comma dispone che ne sono soggetti anche quanti frequentano i campeggi

In materia il Camper Club La Granda esprime tutta la propria contrarietà contro una ipotesi di tassazione che, se malauguratamente approvata dal Parlamento, appesantirebbe di molto i conti delle famiglie e penalizzerebbe il settore del turismo all'aria aperta italiano, già in forte difficoltà rispetto a quello straniero.

"E' necessaria, sostiene Beppe Tassone Presidente del Camper Club La Granda, una politica turistica nazionale di ampio respiro che promuova l'ammodernamento delle strutture e favorisca la competitività italiana nei confronti delle altre nazioni, soprattutto di quelle che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

La tassa di soggiorno penalizza oltremodo un turismo familiare, composto da nuclei numerosi, che hanno scelto i campeggi per soste a breve, medio e lungo termine. La tassa di soggiorno ci farebbe ripiombare indietro di oltre dieci anni, vanificando l'ottimo lavoro svolto da tanti comuni che hanno realizzato strutture ricettive a basso costo destinate ad un turismo sociale e familiare. La tassa avrebbe anche negativi risvolti sulla sicurezza inducendo molti a soste alternative a quelle delle strutture.

Mi auguro che il Governo ci ripensi e che il Parlamento non voglia approvare una simile norma. Così non si aiuta il turismo, ma lo si danneggia in modo pesante se non addirittura definitivo, rendendo vana ogni possibilità di concorrenza con l'estero".

A questo proposito il Camper Club la Granda sottolinea come, una famiglia di quattro persone, per quindici giorni in una struttura ricettiva dovrebbe pagare, per la sola tassa di soggiorno, 300 euro oltre a quanto dovuto al campeggio: un importo non paragonabile ai costi delle strutture straniere.

Per informazioni o l'invio dei programmi è possibile telefonare al numero 0171 630976 o inviare fax al numero 0171 697557.

Il Camper Club "La Granda" è attivo anche su internet, per visionare i programmi è sufficiente cliccare su www.camperclublagranda.it o inviare una e-mail a beppe@cnet.it, si verrà anche inseriti nella mailing list e si potranno ricevere settimanalmente le News che l'associazione invia gratuitamente a quanti lo richiedono.

CAMPER CLUB "LA GRANDA"
www.camperclublagranda.it

beppe@cnet.it

COMUNICATO STAMPA

CAMPER ED HANDICAP: SULLA FINANZIARIA NULLA – LA LETTERA DEL CAMPER CLUB LA GRANDA AL GOVERNO

Il Presidente del Camper Club La Granda Beppe Tassone ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, ai Ministri Tommaso Padoa Schioppa e Paolo Ferrero ed ai Capigruppo del Senato e della Camera, con la quale chiede che la Finanziaria 2007 si occupi anche dei portatori di handicap riconoscendo loro il diritto alla mobilità ed alla fruizione del tempo libero.

La lettera, corredata con oltre diecimila firme a sostegno della proposta, raccolte nei giorni scorsi è la seguente.

Pregiatissimo On. Romano Prodi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma

Pregiatissimo On.
Tommaso Padoa Schioppa
Ministro dell'Economia e Finanze
Via XX Settembre 97

00187 Roma

Pregiatissimo On.
Paolo Ferrero
Ministro della Solidarietà Sociale
Via Fornivo 8
00192 Roma

Pregiatissimi Signori
Senatori della Repubblica
Per e mail ai capigruppo

Pregiatissimi Signori
Deputati al Parlamento
Per e mail ai capigruppo

Pregiatissimi Onorevoli,
ho atteso con ansia il testo della legge finanziaria 2007 con la speranza che un suo comma fosse stato riservato ai portatori di handicap ed alle loro famiglie nella difesa del diritto alla mobilità ed al tempo libero.

Sono ben conscio che le preoccupazioni per la gestione di un Paese con poche risorse qual è il nostro rendono impossibile la realizzazione di tutto quanto si vorrebbe, ma un intervento legislativo che consenta (al pari di quanto già avviene per i veicoli) di poter acquistare un autocaravan con l'IVA ridotta rappresenterebbe un atto di giustizia nei confronti di tante persone che già soffrono per la propria condizione o per quella dei propri figli.

Poiché tale norma sarebbe a costo zero, in quanto alternativa a quella relativa all'acquisto di un'auto nuova (fruibile solo ogni quattro anni), la sua mancata adozione risulta più che altro punitiva e denota, ancora una volta, una forte miopia da parte di chi dovrebbe avere a cuore, per indole, storia personale e convinzione, la condizione di strati del Paese che già soffrono per una condizione di inferiorità oltre tutto non riconducibile a loro responsabilità.

Consentire mobilità e fusibilità del tempo libero per chi è disabile o per i famigliari che se ne occupano, rappresenta, innanzi tutto, un dovere morale per un Paese civile ed avanzato e può rivelarsi anche produttivo sotto il profilo economico e delle stesse condizioni di salute e di vita degli interessati.

Il Camper Club La Granda ha raccolto nelle scorse settimane circa diecimila firme a sostegno di una proposta che rappresenta un atto di giustizia ed anche il logico compimento di un percorso iniziato nell'anno 2000 con la finanziaria per il 2001 e poi, nonostante tante sollecitazioni e proposte di legge presentate da quasi tutti i gruppi in Parlamento, mai giunto a compimento.

Negli anni successivi sia con emendamenti alla finanziaria, sia con disegni di legge ad hoc si è cercato di porre rimedio a questa ingiustizia palese, senza alcun risultato concreto, credo che sia giunto il momento per intervenire in modo definitivo.

Allego alla presente una parte dei moduli con le firme raccolte e mi dichiaro fin da ora disponibile ad un incontro che chiarisca la portata ed i vantaggi economici (per lo stato e per le famiglie) di una misura del genere che, in ogni caso, non dovrebbe presentare costi aggiuntivi per le finanze dello stato.

La proposta sottoscritta da così tante persone recita testualmente:

“Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l’articolo 8 comma 3° della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con l’articolo 50 della legge 21 novembre 2000 numero 432 e con l’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285.

Ai veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 numero 449”.

Mi auguro che si vorrà riservare attenzione alla presente nota ed intervenire perché un atto di giustizia atteso da tante famiglie possa finalmente essere compiuto.

Sottolineo inoltre come il turismo all’aria aperta rappresenti l’unico segmento in costante crescita e come un simile provvedimento, che sancirebbe la funzione sociale che l’autocaravan ricopre, sarebbe foriero di positive ricadute di carattere economico ed occupazionale.

Colgo l’occasione per porgere i migliori saluti

IL PRESIDENTE
Dr Beppe Tassone

Per informazioni o l’invio dei programmi è possibile telefonare al numero 0171 630976 o inviare fax al numero 0171 697557.

Il Camper Club “La Granda” è attivo anche su internet, per visionare i programmi è sufficiente cliccare su www.camperclublagranda.it o inviare una e-mail a beppe@cnnnet.it, si verrà anche inseriti nella mailing list e si potranno ricevere settimanalmente le News che l’associazione invia gratuitamente a quanti lo richiedono.

